SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate » **(148)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 123
BACCHI 123
BORRACCINO 123

Discussione congiunta e rinvio:

« Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777 » **(403)** (*D'iniziativa del senatore Bonaldi*);

« Proroga della legge 28 ottobre 1970, numero 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » **(492)** (*D'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 116, 117, 118 e *passim*
ASSIRELLI 121
BACCHI 119, 120, 123
BELOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 117, 118, 119 e *passim*
BORRACCINO 119, 123
BORSARI 122
BROSIO 120
CIPELLINI 120, 121
RICCI 122
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 116, 118, 119 e *passim*
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 118, 120 121 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777 » (403), d'iniziativa del senatore Bonaldi;

« Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » (492), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777 », d'iniziativa del senatore Bonaldi, e: « Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Zugno, Brugger e Pinto.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Come i colleghi ricordano, il senatore Segnana ha riferito alla Commissione sui disegni di legge, in sede referente, nella seduta del 29 novembre scorso.

Prima di dichiarare aperta la discussione generale, comunico che sul disegno di legge n. 403 le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso parere favorevole e sul disegno di legge n. 492 la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole, mentre non ci è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione. Comunque, poichè i termini sono trascorsi, la nostra Commissione può ugualmente procedere nell'esame del provvedimento.

I colleghi ricordano anche che nel corso della discussione precedentemente svoltasi in sede referente era emersa chiara l'intenzione di tutti i componenti della Commissione di procedere all'approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri; l'unico a fare una eccezione fui io che proposi un emendamento estensivo che si ricollegava ad un'altra proposta fatta in occasione della prima approvazione della legge avvenuta tre anni fa. Su tale emendamento il Sottosegretario di Stato per il tesoro si riservò di esprimere un più meditato giudizio, dopo un esame della situazione, in occasione della discussione del provvedimento in sede deliberante. Ora il Presidente del Senato ci ha accordato la sede deliberante; pertanto prego il sottosegretario Schietroma di esporre quell'avviso che si riservò di esprimere in questa sede.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, dichiaro che non posso accettare la sua proposta di estendere anche al personale del Ministero del commercio con l'estero la proroga di cui ai provvedimenti in titolo. Debbo insistere, invece, perchè in questa sede si proceda all'approvazione pura e semplice di un provvedimento che lasci la situazione inalterata.

Come le è noto, signor Presidente, la Presidenza del Consiglio dei ministri sta discutendo sul riassetto delle piattaforme retributive di tutto il personale ed è quindi in quella sede che le rivendicazioni dei dipendenti del Ministero del commercio con l'estero potranno trovare adeguato accoglimento.

Comunque, mi preme dire che, proprio in considerazione dei motivi portati a sostegno dell'emendamento dal presidente Martinelli, qualora si dovesse parlare di una estensione al personale di altre Amministrazioni di questa concessione, tra i primi dovrebbero essere considerati i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero.

Per i motivi esposti, invito la Commissione ad approvare il provvedimento così come risulta nella proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri.

P R E S I D E N T E . Non sono insensibile alle considerazioni di carattere generale

esposte dal sottosegretario Schietroma e pertanto, nel prendere atto con piacere che qualora in seguito, permanendo la struttura di questo provvedimento, dovessero intervenire delle estensioni, sarebbero tenute presenti le ragioni del personale del Ministero del commercio con l'estero, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel corso della discussione svoltasi in sede referente si è accennato alla esigenza di provvedere ad una migliore formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge Bartolomei ed altri?

P R E S I D E N T E . Sì, sono stati presentati degli emendamenti formali.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. È opportuno infatti citare i singoli punti della legge n. 777 del 1970 in quanto riguardano trattamenti particolari che non possono rientrare nella norma generale essendo espressamente esclusi dalla predetta legge.

Il Ministero delle finanze, pur essendo favorevole al provvedimento, che ritiene pienamente giustificato, desidera che venga migliorata la formulazione dell'articolo 1 al fine di renderlo sufficientemente chiaro e non suscettibile di equivoci di carattere interpretativo.

L'esigenza di fare un accenno preciso alle singole disposizioni della legge n. 777 è in relazione al fatto che il secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge riguarda una norma di carattere permanente; il terzo comma dello stesso articolo contiene inoltre una disposizione abrogata con un decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e infine vi è la necessità di consentire l'applicazione delle norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, anche al personale in servizio presso la Direzione generale della finanza locale del Ministero delle finanze che, a partire dal 1° gennaio 1973, non percepirà più taluni emolumenti collegati alla riscossione di particolari tributi soppressi con l'entrata in vigore dell'IVA.

Pertanto, a giudizio del Ministero delle finanze, l'articolo 1 del disegno di legge n. 492 dovrebbe essere così formulato:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, primo comma, e 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, sono prorogate per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975.

Le norme richiamate nel precedente comma, con esclusione dell'articolo 2, si applicano anche al personale in servizio presso la Direzione generale per i servizi della finanza locale del Ministero delle finanze ».

P R E S I D E N T E . Per facilitare la discussione, do lettura degli articoli cui fa riferimento l'emendamento proposto dal sottosegretario Belotti.

L'articolo 1 della legge n. 777 recita:

« Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati, sono autorizzati — con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 — ad effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle norme in vigore:

uffici e servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, escluso il personale in servizio presso la Direzione generale per i servizi della finanza locale e quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

uffici e servizi centrali e periferici del Ministero del tesoro che non abbiano autonomia di amministrazione, escluso il personale il cui trattamento economico accessorio sia a carico degli uffici aventi autono-

mia di amministrazione, il personale di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, come sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1967, n. 14, nonchè il personale in servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso il servizio centrale di ragioneria dell'ANAS;

Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ministero delle partecipazioni statali ».

L'articolo 2 dispone che « le norme contenute nel precedente articolo si applicano nei confronti del personale amministrativo in servizio presso gli uffici centrali, delegazioni e uffici distaccati della Corte dei conti ».

Il primo comma dell'articolo 3 stabilisce che « ai fini del raggiungimento dei limiti mensili previsti dall'articolo 1, il numero di ore di lavoro straordinario per il personale fruente dei tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, per quello fruente degli emolumenti previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive variazioni, nonchè per il personale di cui all'articolo 2, è determinato tenendo conto del numero di ore di lavoro straordinario corrispondente alla quota unitaria di riparto dei tributi e degli emolumenti da ciascuno percepiti nonchè all'importo del trattamento previsto dall'articolo 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».

Quella disposta dall'articolo 3, è una procedura avente lo scopo di definire un parametro al quale riferire le 50 ore di straordinario.

Si proroga soltanto il primo comma dello articolo 3; il secondo comma (« La tabella *A*, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge ») non viene prorogato. La tabella ricordata nel primo comma conteneva valori molto bassi e venne, pertanto, sostituita. Primo quesito che pongo all'onorevole relatore ed ai rappresentanti del Governo: se questa legge non viene prorogata, torna in vita la vecchia tabella?

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* No, c'è una tabella nuova prevista dal decreto delegato.

P R E S I D E N T E . Non si proroga, inoltre, il terzo comma dell'articolo 3 che recita: « La quota individuale di riparto dei tributi speciali derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui al comma precedente non può superare, per ciascun mese, un importo corrispondente al compenso per cinquanta ore di lavoro straordinario. L'eventuale eccedenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato ».

Devo francamente dire, a questo punto, che non sono in grado di sapere se, nel caso che non si prorogasse questa norma, interverrebbero sperequazioni.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ho già avuto modo di precisarlo.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* La proposta avanzata dal sottosegretario Belotti di escludere il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 dalla proroga è giustificata dal fatto che la materia dei tributi speciali è stata regolata del decreto del Presidente della Repubblica n. 648 del 1972, e la tabella A, cui si fa riferimento nellarticolo 3 della legge n. 777, è stata sostituita da una nuova tabella che raggruppa, praticamente, tutti i tributi speciali in vigore per servizi resi dal Ministero delle finanze. C'è da tener presente che l'articolo 11 del decreto delegato abroga il terzo comma dll'articolo 3 della legge n. 777; quindi, anche se non ne facessimo menzione nell'emendamento, dovrebbe essere considerato inesistente.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Basterebbe mettere « e successive modificazioni ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Il comma abolito, però, costituiva una valvola di perequazione; nel momento in cui lo abbiamo inserito, tuttavia, si deve sperare che il decreto del Presidente della Repubblica, che prevede il riordinamento dei fondi di

previdenza e l'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali, non dia adito a sperequazioni. Abolendo il terzo comma della legge n. 777 si dà fiducia al meccanismo previsto da quel decreto; infatti non abbiamo esperienza ancora sulla sua efficacia, dato che entra in vigore a breve scadenza e un giudizio potrà essere dato soltanto successivamente.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il senatore Segnana ha già richiamato la sostanza dell'emendamento; la nuova formulazione è intesa ad evitare equivoci di natura interpretativa in relazione a quanto accennato dal relatore, ossia all'avvenuta abrogazione, con decreto recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, del terzo comma dell'articolo 3. Quindi, la sostanza rimane immutata, soltanto che la affermazione generica contenuta nel disegno di legge Bonaldi potrebbe dar luogo ad equivoci in ordine alle sopraggiunte modifiche all'articolo 3, terzo comma; si tratta pertanto di una questione di carattere formale alla quale ci siamo indotti per evitare incertezze. Se la Commissione ritenesse superfluo — non ho ben capito qual è l'avviso del relatore — quell'emendamento, ritengo che sarà necessaria una formulazione più precisa tenendo conto di questa modifica intervenuta nel frattempo. In ogni caso torno a ripetere che si tratta di una proposta avanzata dal Ministero delle finanze allo scopo di rendere più chiaro e meno suscettibile di equivoci interpretativi l'articolo 1; comunque mi rimetto alla Commissione.

B A C C H I . Rileggendo l'emendamento presentato dal sottosegretario Belotti mi rendo conto che bisogna rifarsi alla legge d'interpretazione.

P R E S I D E N T E . Nella discussione in sede referente del provvedimento era emersa l'opportunità, poichè si trattava di un'autorizzazione, di accogliere una formulazione del genere: « L'autorizzazione di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e alla legge di interpretazione autentica 6 dicembre 1972, numero 1038, è prorogata per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975 ».

B A C C H I . Ma non si tratta di un'autorizzazione!

P R E S I D E N T E . E di che altro si può parlare se la legge n. 1038 reca il titolo « Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » e la legge n. 777 è intitolata « Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie »?

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Da un punto di vista di stretta tecnica giuridica si dovrebbe dire: « L'autorizzazione e le norme... » perchè ci sono le norme che accompagnano e regolano l'autorizzazione; se la Commissione è d'accordo sul contenuto dell'emendamento presentato dal sottosegretario Belotti si potrebbe lasciare il testo del disegno di legge Bartolomei ed altri con l'aggiunta delle parole « e successive modificazioni » (perchè queste modifiche già esistono), formulando poi un articolo 2 che si riferisca al personale di quel servizio, se si riconosce che veramente era stato escluso allora per un qualsiasi motivo.

P R E S I D E N T E . Quindi il Sottosegretario al tesoro è d'accordo sulla sostanza dell'emendamento presentato dal sottosegretario Belotti, però chiede l'estensione del beneficio anche al personale della direzione generale della finanza locale che, col 31 dicembre di quest'anno, cessa di fruire di particolari diritti e, inoltre, chiede che tale estensione risulti da un articolo aggiuntivo.

B O R R A C C I N O . Mi pare di aver capito, dunque, che questi benefici li limitiamo al personale finanziario e l'emendamento, di cui il Presidente ha dato prima notizia, viene ritirato.

P R E S I D E N T E . Avevo già dichiarato di ritirare quell'emendamento.

Dal punto di vista della copertura, domando al Governo, si tratta di una grossa cifra?

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'ampliamento dell'autorizzazione, anche per quella direzione che ne era stata privata su certi presupposti oggi non più esistenti, rientra nella copertura di 11 miliardi di cui all'articolo 2 del disegno di legge Bartolomei ed altri.

P R E S I D E N T E . Preso atto della dichiarazione del sottosegretario Schietroma, do lettura degli articoli quali risulterebbero formulati.

L'articolo 1 potrebbe essere del seguente tenore: « L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e alla legge di interpretazione autentica 6 dicembre 1971, n. 1038, e successive modificazioni, sono prorogate per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975 ».

S E G N A N A . Se viene citata la legge n. 1038 è inutile dire « e successive modificazioni », perchè non ve ne sono state altre.

P R E S I D E N T E . Si fa riferimento agli atti derivanti da decreti presidenziali, quelli che praticamente aboliscono la tabella.

S E G N A N A . In questo modo, però, il testo non è chiaro.

P R E S I D E N T E . Allora dovremmo tornare alla mia prima proposta e cioè: « La autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge di interpretazione autentica 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975 ».

Il testo dell'articolo 2 è il seguente: « Le norme richiamate nel precedente articolo, con esclusione di quanto riguarda l'articolo 2 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si applicano anche al personale per i servizi della finanza locale del Ministero delle finanze »

S E G N A N A . Io francamente non capisco la ragione della esclusione dell'articolo 2. Preferirei il seguente testo: « Le norme di cui al precedente articolo si applicano anche al personale in servizio presso la Direzione generale, eccetera ».

B A C C H I . Atteniamoci ad un testo il più semplice possibile, perchè altrimenti nell'intento di semplificare creiamo confusione e complicazioni. In fondo si tratta di estendere un beneficio anche a coloro che prima ne erano esclusi perchè usufruivano di propri emolumenti. Soppressa la fonte di questo emolumento è chiaro, e direi anche automatico, che la loro esclusione venga meno. Noi, insomma, dobbiamo prorogare due leggi, di cui una interpretativa. Gli uffici poi non potranno fare a meno di tener conto delle successive modificazioni. La tabella A, ad esempio, è stata riportata ed è parte integrante di questo provvedimento, però nella realtà è stata interpolata ed è logico che il riferimento a detta tabella non possa essere fatto che tenendo conto delle successive modificazioni apportate al riguardo nella legge, sia dirette che indirette.

B R O S I O . Converrebbe precisare anche all'articolo 2 la data del 1° gennaio 1973, questo per maggiore chiarezza.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Se si precisa la data del 1° gennaio 1973, allora è bene mettere anche quella del 31 dicembre 1975.

P R E S I D E N T E . Il testo potrebbe essere il seguente: « Le norme richiamate all'articolo 1 si applicano per lo stesso periodo anche al personale in servizio presso la Direzione generale... ».

C I P E L L I N I . Siamo sicuri di non creare una situazione di privilegio? Mi rifaccio ad un appunto che io ho ripreso frettolosamente dalla *Gazzetta Ufficiale,* supplemento n. 5, dell'11 novembre, nella quale è riportato il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648: « Riordi-

namento dei fondi di previdenza e armonizzazione dei tributi speciali ». Tale decreto tratta, appunto, della ripartizione di tributi speciali ed io domando se veramente il personale di cui stiamo parlando cessa di percepire quegli emolumenti collegati alla riscossione di particolari tributi.

S E G N A N A . Se lei mi permette, senatore Cipellini, vorrei spiegarle che il personale della Direzione generale della finanza locale percepisce degli emolumenti speciali che derivano dall'applicazione delle imposte di consumo. Le imposte di consumo cessano con il 1° gennaio del 1973 e pertanto questo personale non percepirà più i suddetti emolumenti; per cui, praticamente, viene a trovarsi in una posizione di disparità, per quello che riguarda la legge n. 777, rispetto ad altro personale. Appare dunque logica l'opportunità di estrapolare dalla legge n. 777 la esclusione che avevamo introdotto a suo tempo.

Il discorso, allora, volendolo portare fino in fondo, andrebbe fatto nei confronti di tutto il personale del Ministero delle finanze, perchè questa materia è regolata dal decreto n. 648 per quanto riguarda i tributi speciali. La legge n. 777 servirà ancora come valvola, perchè all'interno del Ministero delle finanze non si creino eventuali situazioni di sperequazione.

C I P E L L I N I . Ma sperequazioni si creeranno poi tra l'amministrazione centrale e quella periferica.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Non credo. Con le disposizioni contenute nel decreto delegato, penso che non vi saranno più sperequazioni tra amministrazione centrale e amministrazione periferica. Se qualche sperequazione potrà esservi, vi sarà tra il personale di una direzione generale e quello di un'altra direzione generale.

Ritengo, pertanto, che lo strumento della legge sia quanto mai opportuno, proprio perchè non abbiamo ancora visto applicato il decreto n. 648.

C I P E L L I N I . In quel provvedimento delegato, ad un certo punto, laddove si parla di ripartizione, si dice che il personale centrale del Ministero delle finanze percepirà i tributi che percepiscono tutti gli altri dipendenti. Quindi il problema è stato già risolto.

P R E S I D E N T E . L'articolo 1 ricordato dal collega Cipellini dice: la nuova tabella A è costituita da tre parti e i relativi proventi sono destinati:

1) al personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

2) al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - Uffici del Registro, Uffici IVA;

3) al personale dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

4) agli impiegati di ruolo e non di ruolo e agli operai dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza; agli impiegati di ruolo e non di ruolo amministrati dalla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari; agli impiegati di ruolo e non di ruolo e agli operai dell'Amministrazione periferica del demanio e ai custodi di immobili demaniali; agli impiegati ed operai dei ruoli speciali ad esaurimento di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso gli uffici finanziari che non fruiscono di altri tributi speciali o analoghi proventi; agli altri dipendenti civili dello Stato non appartenenti al Ministero delle finanze, cioè di ogni qualifica, carriera ed ordinamento comunque in servizio presso gli uffici centrali di detto Ministero.

A S S I R E L L I . Nella discussione svoltasi il 29 novembre in sede referente, io feci un'osservazione e mi trovai d'accordo col relatore quanto egli disse che, quand'anche con i provvedimenti che erano stati delegati al Governo in sede di riforma tributaria ci fosse stato un tributo che fosse andato ai dipendenti dell'Amministrazione centrale, in base alla stessa legge n. 777 le 50 ore non sarebbero state considerate aggiuntive ma complementari qualora il tributo non avesse raggiunto detta cifra. Quindi, non avremmo

creato una nuova sperequazione che avrebbe poi dato luogo alla rincorsa tra le varie amministrazioni, ma soltanto una fonte di parziale copertura.

In questo momento vediamo che il tributo è stato eliminato totalmente perchè si è esaurita la fonte; avendo da un'altra fonte, in misura minore, un nuovo tributo, è necessario che lo inseriamo nella proroga. Vorrà dire che, qualora il tributo che verrà dovesse coprire al cento per cento il valore delle 50 ore, l'altro tributo non verrà concesso.

Questa fu la risposta che il relatore mi diede e che mi trovò d'accordo: si tratta di una forma preventiva e cautelativa, in attesa del tributo che verrà concesso successivamente e che non sappiamo se coprirà o meno le 50 ore.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che questo chiarimento risolva il problema nel senso che, se effettivamente la categoria interessata dei dipendenti del Ministero delle finanze godrà di altri tributi, non sarà dato nulla.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Penso che quanto ha detto il collega Assirelli possa servire come interpretazione precisa della norma.

B O R S A R I . Sarebbe allora opportuno esplicitare questo chiarimento per evitare che possano sorgere poi equivoci di interpretazione.

P R E S I D E N T E . Siamo in sede legislativa e tutte le dichiarazioni vengono verbalizzate. Quindi, il solo fatto che il legislatore abbia espresso questa chiara intenzione, condivisa dal Governo, rappresenta una garanzia che la norma non darà luogo a interpretazioni distorte.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Tesoro chiede che si provveda alla proroga pura e semplice contemplata dal provvedimento in esame. Propongo, pertanto, un breve rinvio che consenta di approfondire la questione.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Credo che un breve rinvio sia opportuno. Se il signor Presidente lo ritiene, possiamo anche sospendere per pochi minuti; se fosse, però, possibile rinviare a brevissima scadenza sarebbe preferibile.

P R E S I D E N T E . Non credo alla possibilità di un rinvio di pochi minuti, perchè la questione da chiarire è piuttosto complessa e non mi pare che questo chiarimento possa avvenire telefonicamente. I casi sono due: o si rinvia al prossimo giovedì, oppure approviamo il disegno di legge così com'è, ossia una proroga pura e semplice, secondo quanto è stato proposto.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Di fronte alle perplessità espresse dall'onorevole Belotti è opportuno che venga chiarita la questione, perchè sarebbe antipatico se nascessero degli inconvenienti nei confronti di una parte del personale e si dovesse magari ricorrere ad una modifica della norma da parte della Camera dei deputati; il che porterebbe un ulteriore ritardo.

Penso che tra oggi e domani possa aver luogo il chiarimento tra i due Ministeri interessati; quindi giovedì mattina, in brevissimo tempo, saremo in grado di approvare il disegno di legge.

R I C C I . Il calendario del Senato prevede che alle sedute delle Commissioni sono riservate la mattina di martedì 12 e quella di mercoledì 13 dicembre. È ovvio, quindi, che sulla base di questo programma di lavoro ognuno di noi assume degli impegni in sede centrale e periferica. Io, per esempio, non immaginavo che giovedì si potesse riunire la Commissione, tanto più che quel giorno è riservato alle interpellanze ed interrogazioni e restano in sede soltanto gli interroganti e gli interpellanti.

Pertanto, escluderei la giornata di giovedì; siccome la questione in oggetto deve essere concertata tra i due Ministeri, perche la Commissione ha già espresso il suo parere, nulla

vieta che possiamo riunirci domani mattina, prima dell'indagine conoscitiva, ed approvare il disegno di legge.

B O R R A C C I N O . Sono d'accordo in questo senso.

B A C C H I . Anche il mio Gruppo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate » (148)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dismissione di immobili militari ed assegnazione di fondi per il potenziamento delle Forze armate ».

Se la Commissione non ha niente in contrario, propongo di costituire una Sottocommissione che prenda in esame le proposte di emendamento formulate dai vari Gruppi, al fine di pervenire ad un testo concordato.

B A C C H I . A proposito di questo provvedimento l'osservazione principale derivava dal fatto che il Ministero della difesa doveva indicare i capitoli a cui attribuire l'assegnazione dei 100 miliardi.

P R E S I D E N T E . Anche il Ministero della difesa è favorevole alla nomina di una Sottocommissione, in quanto la discussione in quella sede può essere condotta con maggiore agilità che non in Commissione.

B O R R A C C I N O . Noi aderiamo alla proposta del Presidente.

P R E S I D E N T E . Potrebbero far parte di detta Sottocommissione il senatore Segnana, che avrà funzioni di Presidente, il relatore Buzio ed i senatori Bacchi, Borsari, Brosio, Cifarelli, Cipellini e De Luca. In tal modo sarebbero rappresentate tutte le parti politiche.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO